



**REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'APERTURA E
CHIUSURA DELLE DELEGAZIONI DELL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA**
(Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 218 del 19/02/2016)

Principi generali

Il presente Regolamento viene emanato in attuazione delle disposizioni di prevenzione dei fenomeni corruttivi stabilite dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Pescara per gli anni 2015-2017, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n. 213 del 20/02/2015.

Le Delegazioni dell'Automobile Club Pescara rappresentano la rete per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all'utenza in generale, ai sensi del Regolamento Interno della Federazione ACI, approvato dal Consiglio Generale del 15 ottobre 2009.

L'Automobile Club Pescara promuove lo sviluppo delle Delegazioni quali punti in grado di erogare tutti i servizi predisposti dalla Federazione ACI e dell'Automobile Club Pescara, secondo standard di elevata qualità.

L'autorizzazione all'esercizio all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex lege 264/1991 costituisce requisito essenziale per l'affiliazione commerciale all'Ente; le Delegazioni devono, inoltre, assicurare i servizi di Sportello Telematico dell'Automobilista (D.P.R. 358/2000) al fine di assicurare la contestualità nello svolgimento delle pratiche auto.

Inoltre, costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della Delegazione la prestazione del servizio di scuola guida secondo il "Metodo ACI" con affiliazione al *Network Ready2Go* e lo svolgimento di attività assicurativa per la SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI.

L'apertura di una Delegazione e la scelta sulla sua ubicazione geografica, in quanto afferenti al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club Pescara, sono rimessi alla discrezionalità dell'Ente. Pertanto, la priorità nella presentazione dell'istanza o la richiesta di una specifica ubicazione, pur se non coperta da altre Delegazioni, non possono costituire in capo al richiedente alcun diritto o pretesa per l'assegnazione.

Le decisioni sull'apertura, sul trasferimento e sulla chiusura delle Delegazioni dell'Automobile Club Pescara, fatti salvi casi di comprovata urgenza, sono rimesse al Consiglio Direttivo dell'Ente.

Art. 1 - Istanza di affiliazione all'Automobile Club – Contenuto ed allegati

1. Il procedimento di apertura della Delegazione ha avvio con la presentazione di una istanza di affiliazione commerciale rivolta in forma libera al Responsabile di struttura o al Presidente dell'Automobile Club Pescara dal titolare dell'impresa di consulenza o, in caso di società, dal rappresentante legale che richiede l'affiliazione all'Ente.

2. L'istanza deve contenere gli elementi necessari per consentire la valutazione della idoneità professionale ed il possesso, in capo al richiedente, delle capacità a garantire i livelli di servizio al pubblico, nonché l'incremento della compagine associativa ed il raggiungimento dei fini istituzionali rispondenti alla tradizione dell'ACI.
3. Costituiscono elementi necessari dell'istanza:
 - a. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale del richiedente;
 - b. in caso di Società, denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, generalità e poteri degli amministratori e dei soci;
 - c. il possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 5, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - d. la località e l'indirizzo ove si intende avviare la delegazione;
 - e. il possesso di ulteriori abilitazioni o titoli preferenziali ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2.
4. In caso di assegnazione della Delegazione, il richiedente, inteso come titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società di consulenza, è l'unico titolato a sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale.
5. Alla domanda devono essere allegati:
 - a. copia di un documento di riconoscimento o di identità valido del richiedente e, ove necessario, del preposto e del legale rappresentante;
 - b. copia dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza sui mezzi di trasporto di cui all'art. 5, legge 8 agosto 1991, n. 264 in capo ai soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, legge 264/1991;
 - c. certificato di attribuzione di partita IVA.
 - d. copia del certificato del casellario giudiziario e di carichi pendenti in capo al titolare e, in caso di Società, a soci ed amministratori;
 - e. copia del certificato antimafia in capo al titolare e, in caso di Società, a soci ed amministratori.
6. In esito alla presentazione della domanda, l'Automobile Club Pescara comunica al richiedente l'acquisizione della stessa al protocollo dell'Ente e l'avvio del procedimento di valutazione, richiedendo, in caso di incompletezza, gli elementi integrativi necessari.
7. L'istanza si intende validamente presentata alla data in cui tutte le informazioni e gli allegati previsti nel presente articolo siano stati presentati all'Ente.
8. Le istanze di cui al comma precedente sono pubblicate, a cura del Responsabile della Trasparenza dell'Ente, nell'Area "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.

Art. 2 Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della Delegazione:
 - a. lo svolgimento, presso i locali dell'Agenzia, del servizio di scuola guida o il possesso dei titoli necessari, ove questi siano accompagnati dalla richiesta di affiliare l'autoscuola al *Network ACI Ready2Go*, contestualmente alla Delegazione;
 - b. il possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell'attività assicurativa e la disponibilità a distribuire i prodotti della SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI, fermo restando il benessere della Compagnia.

Art. 3 Verifica territoriale

1. A seguito di ricezione dell'istanza validamente presentata ai sensi dell'art. 2, comma 7, l'Ente svolge, anche avvalendosi della Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI, le opportune verifiche territoriali al fine di reperire elementi valutativi sulla collocazione geografica della Delegazione e sulle caratteristiche socio-economiche del territorio.
2. L'Ente può, inoltre, condurre colloqui con il richiedente allo scopo di ottenere ulteriori elementi per la valutazione dell'istanza, anche riferiti al progetto imprenditoriale di sviluppo, in sinergia con le politiche dell'Ente.
3. Terminata l'istruttoria, l'istanza e gli ulteriori elementi di valutazione sono raccolti dal Segretario della "Commissione Delegazioni" di cui all'art. 4.

Art. 4 "Commissione Delegazioni"

1. Le valutazioni sull'apertura, trasferimento, variazione e chiusura delle Delegazioni dell'Automobile Club Pescara sono rimesse alla "Commissione Delegazioni", composta da:
 - Presidente dell'Automobile Club Pescara – Presidente;
 - Responsabile di struttura dell'Automobile Club Pescara – Componente e Segretario;
 - componente della Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI – Componente aggiunto;
2. Nel rispetto dell'autonomia dell'Ente la Commissione si riunisce periodicamente, su convocazione del Responsabile di struttura, senza un calendario prefissato, ma sulla base della opportunità di valutare le richieste pervenute all'Ente.
3. I lavori della Commissione si svolgono presso la sede dell'Automobile Club Pescara.
4. Al fine di assicurare l'imparzialità, la trasparenza e la prevenzione di fenomeni corruttivi, la Commissione è tenuta al più rigoroso rispetto del segreto d'ufficio.
5. Le deliberazioni della Commissione, raccolte in un verbale sottoscritto dai componenti effettivi, sono riportate nel "Registro delle riunioni della Commissione Delegazioni", conservato a cura del Segretario.

Art. 5 - Valutazioni della "Commissione Delegazioni" per l'apertura di nuove Delegazioni, la variazione di assetti societari e il trasferimento

1. Stante la stretta attinenza con le funzioni istituzionali dell'Ente, la "Commissione Delegazioni" gode di ampia discrezionalità nelle determinazioni sull'apertura di nuove Delegazioni, che vengono adottate sulla base di una libera valutazione complessiva di opportunità.
2. Ai fini dell'affiliazione all'Automobile Club Pescara di un nuovo punto di servizio, costituiscono comunque elementi obbligatori di valutazione:
 - la completezza della documentazione presentata nell'istanza di cui all'art. 1 e la piena regolarità della stessa;
 - l'esistenza di titoli preferenziali di cui all'art. 2;
 - l'idoneità dei locali proposti per l'avvio della Delegazione e la loro collocazione geografica;
 - la distanza della sede richiesta da altre Delegazioni, valutata sulla base delle potenzialità territoriali di vendita, della popolazione residente e delle *performance* delle Delegazioni limitrofe (categoria di appartenenza e numero di soci prodotti), nei limiti previsti dall'art. 6;
 - il progetto imprenditoriale, sulla base di elementi quali, a titolo di esempio, i servizi erogabili, il personale previsto e il *know-how* detenuto.

3. In caso di pluralità di domande afferenti alla medesima area territoriale la Commissione conduce una valutazione comparativa di carattere qualitativo, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.
4. Costituisce elemento ostativo all'apertura di una delegazione la circostanza che il richiedente o, in caso di società, uno dei soci abbia in passato gestito una Delegazione, individualmente o in forma societaria, che si sia resa responsabile di irregolarità, scarse *performance* o il cui contratto sia stato concluso per uno dei motivi di risoluzione previsti dalla convenzione di affiliazione commerciale.
5. Fatta salva diversa valutazione della Commissione, un medesimo titolare, non può gestire più di una delegazione dell'Automobile Club Pescara in qualità di titolare o partecipante, a qualsiasi titolo, alla Società richiedente.
6. Se la Delegazione è costituita in forma societaria, la variazione dell'amministratore, del legale rappresentante, del titolare di cui all'art. 3, legge 264/1991 o dell'assetto societario deve essere sottoposta alla valutazione della Commissione attraverso la presentazione di una nuova istanza ex art. 1.
7. La Commissione è competente a deliberare i casi di trasferimento di Delegazioni, fatti salvi i casi in cui il trasferimento è operato in locali ubicati entro 200 metri di distanza stradale, di competenza del Responsabile di struttura. In ogni caso, il richiedente è tenuto ad indicare il nuovo indirizzo ed a presentare la planimetria di cui all'art. 1, comma 3, lettera e).
8. La Commissione può individuare territori in cui si renda opportuna la presenza di una Delegazione, richiedendo alla Direzione di ricercare agenzie interessate ad avanzare istanza di affiliazione all'Ente.

Art. 6 - Distanza tra le Delegazioni e incompatibilità

1. Nella valutazione sulla apertura di una nuova Delegazione o trasferimento di una esistente, la Commissione valuta la distanza tra la nuova sede e la Delegazione più vicina, tenendo conto del numero di abitanti, della conformazione stradale, del bacino di utenza dei servizi e di altre caratteristiche morfologiche.
2. La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione nel caso in cui la Delegazione più vicina non assicuri il rispetto di livelli di servizio o adeguate *performance* in termini di produzione associativa e comunque nel caso di Comuni con più di 10.000 abitanti.

Art. 7 - Valutazioni della "Commissione Delegazioni" per la chiusura di Delegazioni

1. Fatte salve le competenze riservate all'Ente per la risoluzione anticipata dei contratti di affiliazione commerciale, la Commissione può esaminare, a fini consultivi, l'opportunità di proporre la chiusura delle Delegazioni nei casi di:
 - ripetuta omissione nella partecipazione alle sessioni formative su prodotti ACI, della Federazione e tecniche di vendita, organizzate dall'Automobile Club Pescara;
 - nel caso di rilevante scostamento della Delegazione dagli obiettivi di sviluppo della compagine associativa e degli altri servizi e prodotti a carattere nazionale, anche sulla base dell'art. 11, commi 3 e 4 del Regolamento Interno della Federazione;
 - in caso di mancato rispetto degli standard di servizio da parte della Delegazione, derivante, ad esempio, dalla interruzione o ripetuta sospensione del servizio di Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.), di riscossione o assistenza in materia di tasse automobilistiche o in caso di presentazione di reclami all'Ente da

parte degli utenti.

Art. 8 - Provvedimenti della “Commissione Delegazioni”

1. In relazione alle istanze di apertura della Delegazione, la Commissione adotta i seguenti provvedimenti:
 - a) accoglimento;
 - b) rigetto;
 - c) rinvio della valutazione.
2. L'esito delle valutazioni della Commissione è comunicato senza ritardo al richiedente.
3. In caso di accoglimento, il richiedente è informato dell'obbligo di sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale entro un termine di decadenza massimo di 60 giorni dalla data della comunicazione, previa presentazione dei seguenti documenti:
 - a. copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 3, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - b. planimetria dei locali ove si intende svolgere l'attività di Delegazione;
 - c. in caso di Società, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del certificato di iscrizione alla CC.IAA.;
4. Nel caso in cui dai documenti presentati emergano elementi ostativi alla gestione della Delegazione, il Responsabile di struttura rimette la valutazione alla Commissione di cui all'art. 4.
5. Il contratto di cui al comma 3 è il contratto-tipo di affiliazione commerciale in vigore al momento della sottoscrizione; esso si allinea alla scadenza dei contratti in essere e non può prevedere deroghe. Il pagamento della *fee* di ingresso è facoltativo.
6. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 1, in quanto titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società così come indicata nell'istanza.
7. In caso di rigetto, la domanda viene archiviata e decade. Essa può essere ripresentata dall'interessato, fatti salvi i casi di assenza dei requisiti morali, che costituiscono causa di irricevibilità.
8. La Commissione può rinviare l'esame di una richiesta, disponendo la raccolta d'ufficio di ulteriori elementi.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore, hanno presentato istanza di apertura sono informati delle disposizioni del presente Regolamento al fine di integrare opportunamente la richiesta.
3. Le autorizzazioni disposte dalla Commissione alla data di entrata in vigore, cui non abbia fatto seguito la sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale entro 60 giorni, sono ritenute decadute.